



ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'ASL Rieti con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale *Titolare del Trattamento*, (di seguito, per brevità "**Titolare**" o "**ASL**" o "**Azienda**");

E

la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Scuola Cognitiva di Firenze", di seguito denominata "**Scuola**", con sede legale in Firenze, via delle Porte Nuove 10 – P.I. 05452450488 – e sede operativa a L'Aquila in via Vetoio, 60- nella persona del suo Legale Rappresentante dott.ssa Sandra Sassaroli, nata a Roma il 17 gennaio 1951, C.F. SSSDR51A57H501L

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- Tra la ASL Rieti e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Scuola Cognitiva di Firenze" è in atto un Protocollo d'Intesa attinente alla Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento (di seguito, per brevità, anche solo "**Rapporto**");
- per l'esecuzione delle attività oggetto del Rapporto, il Responsabile avrà accesso a dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, del cui trattamento l'ASL di Rieti è Titolare;
- l'ASL di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato il soggetto in intestazione, quale Responsabile Esterno del Trattamento sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte del Titolare medesimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

Tutto ciò premesso,

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Legge Applicabile**" o "**Normativa Privacy**" si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compreso il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i
-

- provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "**Garante**");
- per "**Dati Personali**": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i servizi di cui al Rapporto in essere con l'Azienda;
- per "**Interessato**": si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per "**Servizi**": si intendono le prestazioni poste in capo al Responsabile oggetto del Rapporto nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per "**Titolare**": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per "**Responsabile del Trattamento**": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per "**Ulteriore Responsabile**": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per "**Misure di Sicurezza**": si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy. Pur non potendo sussistere, dopo il 25 maggio 2018, obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza (ex art. 33 D.Lgs. 196/2003 "**Codice della Privacy**"), si ritiene, in ossequio al principio di accountability e allo scopo di assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, che le misure di cui agli artt. 34 e 35 del Codice della Privacy come meglio precisate nel suo allegato B) pur oggi abrogato, debbano in ogni caso essere garantite dal Responsabile in riferimento a qualsiasi trattamento di dati personali di cui la ASL di Rieti sia titolare. Su indicazione dell'Autorità Garante, peraltro, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di cui all'art. 6, paragrafo 1), lettere c) ed e) del GDPR) possono restare in vigore le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili: è il caso, in particolare, dei trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 Codice della Privacy), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.
- per "**Trattamento**": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'ASL di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento, nomina il soggetto indicato in premessa, quale Responsabile per il Trattamento dei Dati Personali come previsto nel Rapporto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati Personali di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Rapporto solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi delle informazioni trattate. Il Responsabile, per quanto di competenza, si assicura che il trattamento dei dati che gli viene demandato dal Titolare venga effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione del Rapporto in essere fra il Responsabile e il Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Rapporto e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione Internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni. In particolare, il Responsabile:

- rientrando la ASL di Rieti tra i soggetti normativamente in tal senso tenuti, deve provvedere, quantomeno per le attività di trattamento che gli sono demandate in virtù del Rapporto, a dotarsi di un Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37 e ss. del GDPR), del Registro delle attività di trattamento (art. 30 comma 2 del GDPR) da tenere a disposizione del Titolare e/o delle Autorità che lo richiedano e di una procedura per i casi di Violazione dei dati personali che preveda espressamente l'adempimento di cui al comma 2 dell'art. 33 del GDPR;
- ove richiesto dalla ASL di Rieti, deve provvedere a che venga fornita l'informativa elaborata dal Titolare ai soggetti interessati in special modo ogni qualvolta gli venga demandata la raccolta diretta di dati personali;
- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati ("**Persone Autorizzate**"), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina delle Persone Autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla segretezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, dalle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione Internazionale con le garanzie e nei limiti imposti dal Regolamento;
- deve garantire che, nel caso in cui il trattamento che gli viene demandato richieda un trasferimento, anche temporaneo, di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione Internazionale, siano scrupolosamente rispettati gli artt. 44 e ss. del Regolamento nonché il deliberato della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 luglio 2020 (c.d. "Sentenza Schrems II"), le indicazioni delle conseguenti FAQ del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) del 23.07.2020 e s.m.i. e, più in generale, tutte le determinazioni che in proposito sono state e/o verranno adottate dal Legislatore, dalle Autorità di controllo e/o dall'EDPB soprattutto con specifico riferimento ai trasferimenti vietati;

- deve verificare e monitorare costantemente, per quanto di propria competenza, che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
- laddove applicabile in ragione dell'attività oggetto del Rapporto, il Responsabile è tenuto, nell'ambito della propria organizzazione e con riferimento ai dati trattati per conto della ASL di Rieti, a dare piena esecuzione al Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009. In particolare, spetta al Responsabile che in tal senso si impegna a:
 - valutare attentamente le caratteristiche soggettive dei soggetti cui conferire la nomina ad Amministratore di Sistema;
 - procedere ad effettuare la designazione individuale dei soggetti ritenuti idonei al ruolo di Amministratore di Sistema. La nomina deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
 - mantenere aggiornato e disponibile per l'ASL di Rieti e per il Garante un documento interno riportante gli estremi identificativi di tutte le persone fisiche nominate Amministratori di Sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite;
 - procedere, con cadenza almeno annuale, alla verifica dell'operato degli Amministratori di Sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti;
 - adottare un sistema idoneo alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste e devono essere conservate per un anno;
 - consentire all'ASL di Rieti di effettuare ogni necessaria verifica circa il puntuale rispetto delle istruzioni che precedono in riferimento agli Amministratori di Sistema;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In particolare, il Responsabile, nei termini della discrezionalità normativamente concessagli, si impegna ad adottare autonomamente ogni misura ritenuta adeguata per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonché, tra l'altro, se del caso:
 - le misure minime originariamente previste dall'abrogato Allegato B) al D.Lgs. 196/2003;
 - la cifratura o pseudonimizzazione dei dati personali;
 - l'applicazione di procedure di backup e disaster recovery;
 - lo svolgimento di audit interni ed esterni in materia di privacy;
 - la formazione del personale;
- anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e alla consultazione preventiva, il Responsabile deve:
 - verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o eventuali perfezionamenti tecnici che si rendano disponibili nel settore informatico;
 - relazionare, se richiesto, il Titolare sulle misure di sicurezza adottate ed allertarlo immediatamente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
 - accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) e assoggettarsi ad esso;

- eseguire prontamente gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
- procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure interne vigenti;
- il Responsabile, nei limiti di quanto di sua competenza, è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati: l'adempimento ai compiti di assistenza dovuti dal Responsabile comprende, a titolo esemplificativo, l'ottemperanza alle richieste di modifica/aggiornamento dei dati trattati, formulate dal Titolare al fine di dare seguito all'esercizio del diritto di rettifica o cancellazione da parte dell'interessato;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo;
- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di segretezza e confidenzialità nonché l'obbligo di coadiuvare il Titolare nel corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni Persona Autorizzata di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo alla Persona Autorizzata del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo della Persona Autorizzata associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata alla Persona Autorizzata in modalità riservata e modificata dalla stessa al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più Persone Autorizzate al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni Persona Autorizzata, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile, laddove tecnicamente possibile stante l'oggetto del Rapporto, deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno settimanale e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;

- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, ove tale trattamento risulti previsto nell'ambito del Rapporto, il Responsabile deve:
 - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascuna Persona Autorizzata e/o per classi omogenee di Persone Autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo alle Persone Autorizzate delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
 - identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
 - identificare e comunicare alle Persone Autorizzate gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casaforti, ecc.);
 - prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili), separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
 - verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato salva l'esistenza di obblighi normativi di conservazione e/o eventuale contenzioso;
- il Responsabile, al pari delle Persone Autorizzate dallo stesso individuate, deve inoltre:
 - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
 - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico documenti contenenti i dati personali;
 - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti;
- il Responsabile, dopo esserne venuto a conoscenza, avvisa senza ingiustificato ritardo il Titolare, scrivendo all'indirizzo "dpo@asl.rieti.it", di ogni violazione dei dati personali trattati per conto di quest'ultimo. Il Responsabile fornirà al Titolare ogni collaborazione anche ai fini del rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR;
- il Responsabile avvisa senza ingiustificato ritardo, scrivendo all'indirizzo "dpo@asl.rieti.it", il Titolare di ogni richiesta, ordine od attività di controllo di cui venga fatto oggetto da parte del Garante, dell'Autorità Giudiziaria o di altra Pubblica Autorità sui dati personali trattati dall'Azienda Sanitaria in qualità di Titolare, nei limiti in cui ne sia consentita la comunicazione. Il Responsabile, che in tal senso fin d'ora si impegna nei limiti di quanto di sua competenza, assisterà il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti da ordini del Garante, dell'Autorità Giudiziaria o di altra Pubblica Autorità;
- il Responsabile informa, altresì, tempestivamente, scrivendo all'indirizzo "dpo@asl.rieti.it", e comunque entro sette (7) giorni lavorativi, il Titolare delle istanze formulate nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, da parte degli interessati dalle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione dei Servizi ed in riferimento ai dati personali trattati per conto del Titolare al quale fornirà ogni necessario supporto per garantire il corretto riscontro. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento, è tenuto ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di avere una struttura ed una organizzazione adeguata all'esecuzione dei Servizi e si impegna a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni

ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali previste nel Rapporto, nella presente nomina, oltre che nella Normativa Privacy.

Art.6

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Rapporto, presupposto inscindibile del presente Atto di nomina.

Art.7

Nomina di ulteriori responsabili

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile sarà tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, potrà dare luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Rapporto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Rapporto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni da questi subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti direttamente attribuibili al Responsabile, alle Persone dallo stesso Autorizzate e/o ai suoi eventuali Ulteriori Responsabili, ovvero di violazioni agli obblighi o

adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno con il Rapporto, deve intendersi quale atto di designazione formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito ed ha durata pari alla durata del Rapporto a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa.

All'atto della cessazione della nomina, per qualsiasi causa avvenga, il Responsabile e le Persone dallo stesso Autorizzate dovranno interrompere immediatamente ogni trattamento di dati acquisiti nell'esercizio dell'attività concordata e distruggerli fornendo al Titolare idonea attestazione di tale attività, salvo diverse indicazioni esplicite da parte del Titolare di trasferire ad un nuovo soggetto le informazioni stesse. In ogni caso, il Responsabile, per sé e per le proprie Persone Autorizzate, si impegna sin d'ora al rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui al Regolamento anche per il tempo successivo alla scadenza o cessazione della nomina.

Per tutto quanto non espressamente codificato nel Rapporto e nella presente nomina, il Responsabile, fatta salva la Normativa Privacy, è tenuto a richiedere chiarimenti al Titolare e a uniformarsi a qualsivoglia istruzione dallo stesso ricevuta.

Una copia della presente nomina, debitamente timbrata e sottoscritta in originale, dovrà essere trasmessa alla Asl di Rieti all'indirizzo Pec asl.rieti@pec.it.

Rieti lì _____

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno

Il Titolare del trattamento
